DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1998

relativa agli interventi finanziari della Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1997

[notificata con il numero C(1998) 2044]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/636/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 25 marzo 1997, la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, i provvedimenti finanziari che intende prendere a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1997.

Con lettere del 4 settembre 1997, 20 febbraio e 31 marzo 1998, la Spagna ha notificato alla Commissione le informazioni complementari che quest'ultima aveva richiesto con lettere del 23 aprile e 24 ottobre 1997.

In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione si pronuncia sui seguenti provvedimenti finanziari per l'esercizio 1997:

a) un aiuto di 130 738 milioni di ESP per la copertura delle perdite d'esercizio delle imprese carboniere;

b) un aiuto di 51 244 milioni di ESP per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera;

c) un aiuto di 9 113 milioni di ESP per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera.

Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera si richiamano alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, conformemente all'articolo 9, debbono essere approvate dalla Commissione che si pronuncia in particolare in funzione degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione. La Commissione, nel suo esame, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure con i piani di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola, relativi al periodo 1994-1997, oggetto della sua decisione 94/1072/CECA [2].

II

L'aiuto di 130 738 milioni di ESP ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite di esercizio delle imprese del settore carboniero, a concorrenza di 116 877 milioni di ESP, come pure di favorire la commercializzazione del carbone con un contributo di 13 861 milioni di ESP.

Gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio, per un importo di 116 877 milioni di ESP, si suddividono in aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 47 347 milioni di ESP, e in aiuti alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un importo di 69 530 milioni di ESP.

Per quanto riguarda l'aiuto al funzionamento di 47 347 milioni di ESP, per una produzione di 14,6 tonnellate di carbone, 46 347 milioni saranno coperti dai costi specifici che figurano nella retribuzione delle attività imputate al sistema elettrico nazionale mentre i restanti 1 000 milioni di ESP saranno a carico del bilancio pubblico.

Per il 1997, la Spagna ha proposto alla Commissione di includere una parte degli aiuti all'industria carboniera in un meccanismo considerato strettamente equivalente all'iscrizione nel bilancio pubblico, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.

[1] GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

[2] GU L 385 del 31. 12. 1994, pag. 31.

Tale meccanismo consiste nell'aggiunta alla legge 12/1996 del 30 dicembre, relativa al bilancio generale dello Stato per il 1997 ([1]), di una disposizione supplementare in virtù della quale il costo specifico relativo all'estrazione del carbone sarà incluso nella tariffa elettrica, per un importo pari al 4,864 % della fatturazione dovuta alle imprese elettriche. La Commissione ritiene che l'iscrizione degli aiuti nel bilancio pubblico sia la misura che offre le maggiori garanzie di trasparenza e prende atto dell'impegno della Spagna di adeguare in questo senso i meccanismi proposti come strettamente equivalenti e applicati nel 1997.

Le imprese carboniere spagnole che ricevono aiuti al funzionamento dovranno ridurre del 2 % i loro costi di produzione, a prezzi costanti; ciò contribuirà a ottenere una riduzione tendenziale dei costi di produzione, ai prezzi del 1992, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA. Tale riduzione, per quanto di entità ridotta, risponde all'obiettivo di una riduzione graduale degli aiuti. Una riduzione di maggiore entità metterebbe a repentaglio l'esistenza delle imprese in questione, con gravi conseguenze a livello sociale, dal momento che le miniere che esse sfruttano si trovano in regioni isolate e in grave ritardo a livello economico.

L'inserimento di queste misure nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività relativo al periodo 1994-1997, che ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione, è conforme agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, ovvero contribuire alla soluzione dei problemi sociali e regionali legati all'evoluzione del settore carboniero, facendo al contempo nuovi progressi verso la redditività e, quindi, la degressività degli aiuti.

Per quanto riguarda l'aiuto alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della decisione, per un importo di 69 530 milioni di ESP, 20 235 milioni di ESP saranno coperti dai costi specifici imputati al sistema elettrico nazionale e i restanti 49 295 milioni di ESP saranno a carico del bilancio pubblico.

L'aiuto di 49 295 milioni di ESP per il 1995, coperto dal bilancio generale dello Stato, è destinato alle imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA e Mina de La Camocha SA, situate nella conca centrale delle Asturie e con una produzione di 2,43 milioni di tonnellate di carbone. Per quanto riguarda le imprese Hunosa e Minas de Figaredo, gli aiuti in questione sono erogati tramite l'AIE (Agenzia industriale dello Stato) — l'ente di diritto pubblico azionista delle imprese in questione — le cui previsioni relative a spese ed entrate sono riportate nel bilancio generale dello Stato per il 1997, anno in cui la produzione di queste imprese è diminuita del 7,6 % in rapporto al 1996, conformemente al principio di riduzione graduale e continua dell'attività di cui all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Il resto degli aiuti, coperti dai costi specifici imputati al sistema elettrico nazionale per un importo di 20 235 milioni di ESP, è destinato alle imprese di cui al paragrafo precedente e ad altre imprese situate nelle conche nordoccidentale, nordorientale e meridionale della Spagna, obbligate a cessare l'attività prima della scadenza della decisione n. 3632/93/CECA.

Questi aiuti contribuiscono alla soluzione dei problemi di ordine sociale e regionale legati all'evoluzione del settore carboniero. Essi si inquadrano in un piano di chiusura e sono quindi conformi al disposto dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Nel 1997, la Spagna ha accordato al carbone di provenienza comunitaria un sovrapprezzo del 10 % rispetto ai prezzi praticati sul mercato internazionale, al fine di favorirne la commercializzazione. Questa misura costituisce un intervento delle autorità pubbliche nell'ambito della commercializzazione del carbone, e garantisce un vantaggio economico alle imprese carboniere, riducendo gli oneri che esse dovrebbero sostenere in assenza di tale intervento. L'ammontare dell'intervento è pari a 13 861 milioni di ESP e costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.

Questo provvedimento si giustifica con la necessità di portare a termine il passaggio graduale dal vecchio sistema di prezzi regolamentati verso un sistema di prezzi liberamente concordati, tenendo conto delle tendenze prevalenti sul mercato mondiale.

Data la riduzione graduale del sovrapprezzo in questione, passato dal 25 % nel 1994, al 17 % nel 1995, al 14 % nel 1996 e al 10 % nel 1997 e la sua soppressione a partire dal 1° gennaio 1998, l'aiuto alla commercializzazione contemplato dal provvedimento in questione può considerarsi come aiuto comunitario e, di conseguenza, è compatibile con il buon funzionamento del mercato comune.

La Commissione prende atto dell'impegno della Spagna a fare quanto necessario affinché, entro il 31 dicembre 1997, il prezzo di vendita del carbone spagnolo sia liberamente concordato dalle parti contrattanti, in base alle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

Nella notificazione, la Spagna ha assicurato che gli aiuti che verranno concessi non supereranno, per ogni impresa o unità di produzione, la differenza fra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

([1]) BOE (Bollettino ufficiale dello Stato) n. 315 del 31. 12. 1996, pag. 38918.

L'importo degli aiuti notificati dalla Spagna per il 1997 risulta inferiore dell'1,5 % all'importo approvato dalla Commissione per il 1996, in rapporto ai prezzi di vendita e tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale. La Spagna ha comunicato alla Commissione che tale riduzione sarà del 4 % a partire dal 1998.

Tenuto conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

III

L'aiuto di 51 244 milioni di ESP che la Spagna prevede di concedere è destinato a coprire gli indennizzi a favore dei 7 300 lavoratori delle imprese carboniere spagnole che dovranno essere collocati in pensione anticipata o che perderanno il posto di lavoro a seguito del piano 1994-1997 di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera spagnola, come pure il prepensionamento al di fuori del regime legale per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a seguito delle ristrutturazioni intervenute anteriormente al 31 dicembre 1993.

Parte di questo aiuto — 33 316 milioni di ESP — è destinato alle imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA e Mina La Camocha SA e sarà coperto dal bilancio generale dello Stato. Per quanto riguarda le prime due imprese, gli importi previsti saranno erogati tramite l'AIE.

Il resto, pari a 17 928 milioni di ESP, è destinato alle altre imprese oggetto di misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione o di misure di riduzione di attività e sarà coperto dai costi specifici imputati al sistema elettrico nazionale.

Le misure finanziarie corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere ritenute connesse con la produzione corrente (oneri residui).

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire gli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazione e razionalizzazione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché il loro importo non ecceda i costi.

La Commissione prende atto dell'impegno della Spagna a iscrivere gli aiuti in questione nel bilancio pubblico a partire dal 1° gennaio 1998.

Tenuto conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

IV

L'aiuto di 9 113 milioni di ESP previsto dalla Spagna è destinato a coprire in parte il deprezzamento degli attivi immobilizzati delle imprese del carbone che devono procedere a chiusure totali o parziali, come pure gli altri costi straordinari dovuti alle chiusure graduali collegate al piano 1994-1997 di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

Parte dell'aiuto, per un importo di 5 538 milioni di ESP, che verrà concesso alle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA, sarà coperto dal bilancio generale dello Stato per il tramite dell'AIE. Il resto, per un importo di 3 575 milioni di ESP, destinato alle altre imprese che attueranno processi di ristrutturazione o riduzione di attività, sarà coperto dai costi specifici imputati al sistema elettrico nazionale.

Le misure finanziarie corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere ritenute connesse con la produzione corrente (oneri residui).

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire i deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui siano dovuti alla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto delle rivalutazioni successive al 1° gennaio 1986 che superino il tasso d'inflazione), come pure i lavori supplementari e gli oneri residui derivanti dalla chiusura degli impianti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché il loro importo non ecceda i costi.

La Commissione prende atto dell'impegno della Spagna a iscrivere gli aiuti in questione nel bilancio pubblico a partire dal 1° gennaio 1998.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

La Spagna deve accertarsi che la concessione degli aiuti contemplati nella presente decisione non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utilizzatori sul mercato comunitario del carbone.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente alle finalità enunciate agli articoli 3, 4 e 5 della decisione. A tal fine, deve essere informata degli importi e delle modalità di ripartizione dei contributi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a versare per l'esercizio 1997 i seguenti aiuti:

a) un aiuto al funzionamento di 47 347 milioni di ESP a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA;

b) un aiuto alla riduzione di attività di 69 530 milioni di ESP a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA;

c) un aiuto di 51 244 milioni di ESP, a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola;

d) un aiuto di 9 113 milioni di ESP per coprire spese eccezionali, a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, destinato alla copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

Articolo 2

In conformità dell'articolo 86 del trattato CECA, la Spagna adotta ogni provvedimento generale o speciale atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente decisione. La Spagna verifica che gli aiuti autorizzati siano destinati unicamente ai fini enunciati e che le vengano restituiti tutti gli importi non impiegati, sovrastimati o scorrettamente utilizzati relativi a uno degli elementi contemplati dalla presente decisione

Articolo 3

La Spagna notifica alla Commissione, entro il 30 settembre 1998, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 1997.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1998.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione